

In caso di diffusione del  
presente provvedimento  
omettere le generalità e  
gli altri dati identificativi,  
a norma dell'art. 52 d.lgs.  
196/2003 e ss.mm.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SECONDA SEZIONE PENALE  
Depositata in Cancelleria oggi  
Numero di raccolta generale 39956/2025  
Roma, lì, 11/12/2025



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da

MARCO MARIA ALMA

- Presidente -

Sent. n. sez. 2179/2025

MARIAPAOLA BORIO

CC - 03/12/2025

IGNAZIO PARDO

R.G.N. 31283/2025

GIOVANNI ARIOLLI

- Relatore -

DANIELA CARDAMONE

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sui ricorsi proposti da:

\_\_\_\_\_ nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

avverso l'ordinanza del 03/09/2025 del Tribunale di Brescia  
visti gli atti, letti il provvedimento impugnato, i ricorsi e i motivi aggiunti;  
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Ariolli;  
sentite le conclusioni del Sostituto P.G. Gaspare Sturzo che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;  
Udito il difensore:  
l'Avv. \_\_\_\_\_, anche in sostituzione del codifensore \_\_\_\_\_ del foro di  
Verona, insiste per l'accoglimento dei ricorsi.



## RITENUTO IN FATTO

1. [REDACTED] e [REDACTED] a mezzo del comune difensore di fiducia, ricorrono avverso l'ordinanza del 03/09/2025 del Tribunale di Brescia che, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, ha loro applicato la misura cautelare dell'obbligo di dimora con prescrizioni in ordine al reato di cui all'art. 643 cod. pen. (capo 1 della rubrica).

2. In particolare, l'appello del pubblico ministero consegue al provvedimento con cui il Gip ha dichiarato l'inefficacia, per scadenza del termine di fase di carcerazione preventiva, della misura della custodia cautelare in carcere applicata ai ricorrenti in ordine al reato di cui al capo 1) della rubrica, disponendone la rimessione in libertà senza applicare contestualmente alcuna delle altre misure previste dall'art. 307, comma 1, cod. proc. pen. (si è quindi al di fuori del perimetro SU pag. 28 SU Caruso per come elevato a principio cardine della materia da Sez. 6, n. 21314 del 2025 pag. 4).

3. La difesa affida il ricorso a tre motivi con cui deduce:

3.1. Inosservanza degli artt. 274, comma 1, lett. a) e c), 275 e 307 cod. proc. pen.

3.2. Inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità ex art. 292, comma 2, lett. d) cod. proc. pen.

3.3. Vizio di motivazione.

Le censure difensive attengono alla corretta valutazione della sussistenza, attualità e permanenza delle esigenze cautelari ravvisate nel pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione del reato, a seguito della perdita di efficacia della misura originaria per decorrenza termini, nonché in punto di proporzionalità e adeguatezza dell'obbligo di dimora rispetto al divieto di avvicinamento alla persona offesa.

Si lamenta che l'ordinanza impugnata sia tutta incentrata sulle esigenze ravvisate al momento dell'applicazione della custodia, obliterando il *focus* della verifica della perdurante sussistenza delle ragioni che avevano determinato la restrizione carceraria.

In particolare:

- l'esigenza cautelare di cui alla lett. a) dell'art. 274 cod. proc. pen. doveva ritenersi neutralizzata dall'avvenuta audizione in sede di incidente probatorio della p.o., così superandosi il pericolo, posto a fondamento dell'originaria cautela, che non essendo questa stata mai sentita avrebbe potuto essere sottoposta a "manipolazione". Peraltro, la perizia aveva concluso che la p.o. non fosse più in grado di rendere testimonianza; le indagini preliminari, in assenza di richiesta di proroga del p.m., dovevano ritenersi coincidenti con la scadenza del termine di fase pari a tre mesi e, quindi, esaurite; inoltre tenuto conto che l'ordinanza genetica non aveva fissato la data di scadenza della misura in relazione al pericolo di inquinamento probatorio, da tale omissione derivava una nullità ancora deducibile. Del tutto apparente era poi la motivazione indicata dal Tribunale a corredo dell'esigenza cautelare in discorso, in quanto, pur ammettendosi che ogni tentativo di avvicinamento all'anziana p.o. sarebbe vano poiché ormai incapace, si era fatto riferimento alla "possibile creazione di prove false", locuzione astratta e generica.

- l'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione doveva ritenersi esclusa alla luce della "rete di protezione" di cui disponeva ormai la p.o.: il controllo dei c/c era ormai appannaggio dell'amministrazione di sostegno; all'interno dell'abitazione della p.o. vi era una badante. Peraltro, l'accertata incapacità della p.o. escludeva che la stessa potesse compiere anche gli atti c.d. "personalissimi" estranei all'amministrazione di sostegno ma pur sempre, in ipotesi, pregiudizievoli (ad es. il testamento con nomina dei ricorrenti quali eredi). Da qui l'assenza di occasioni prossime al reato, considerato anche il fatto che il [REDACTED] sospeso dal servizio e



sottoposto a procedimento disciplinare, doveva ritenersi aver ormai perduto il suo “ascendente” sulla p.o. Nessun giudizio sulla deterrenza dei tre mesi di carcere trascorsi era stato espresso nell’ordinanza impugnata. Non pertinente era, poi, quanto argomentato a pag. 8 in ordine all’assenza di segnali di rivisitazione critica e dissociazione dalle pregresse condotte criminali, in quanto prospettiva che era legata alla fase precedente al dispiegamento della deterrenza carceraria, a fronte, invece, di un dichiarato intento di non ostacolare le indagini affermato in udienza .

Si lamenta, infine, che il Tribunale non abbia spiegato perché i *pericula* evocati a fondamento della persistente cautela non potessero essere soddisfatti con la misura meno stringente per i ricorrenti (l’obbligo di dimora avrebbe creato problemi con la gestione quotidiana del figlio comune) ma di efficace tutela della p.o. del divieto di avvicinamento.

3. Il Pubblico ministero, nella persona del sostituto P.G., con requisitoria in data 10 novembre 2025, ha concluso per il rigetto del ricorso.

4. Con memoria in data 27 novembre 2025 la difesa , a confutazione delle ritenute esigenze cautelari, ha allegato che, nelle more, è intervenuto il decesso della p.o.; è stato emesso il 29 settembre 2025 l’avviso di conclusione delle indagini preliminari ; è stata annullata dalla S.C. (Sez. 3, 23 settembre 2025, Rg. n. 19126/2025) l’ordinanza cautelare disposta in data 22 maggio 2025 dal Tribunale del riesame di Brescia nei confronti dei ricorrenti, per le ipotesi di induzione al compimento di atti sessuali, provvisoriamente conteste nell’ambito della medesima indagine ai danni della stessa p.o. Il provvedimento della S.C. assumeva particolare rilievo in quanto l’ordinanza impugnata aveva fondato i *pericula* evocati anche in relazione ai delitti di abuso sessuale .

### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene il Collegio che il ricorso non sia fondato.

2. Il motivo di ricorso inerente al pericolo di inquinamento probatorio è inammissibile per diverse ragioni.

Quanto alla dedotta nullità dell’ordinanza impugnata , a prescindere dalla tardività dell’eccezione, i ricorrenti non si confrontano con l’orientamento di legittimità alla stregua del quale non è affetta da nullità ex art. 292, comma 3- *bis*, cod. proc. pen. l’ordinanza applicativa della custodia cautelare, emessa per la ritenuta sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio in carenza del previo espletamento dell’interrogatorio anticipato di cui all’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., che non contenga l’indicazione del termine di scadenza della misura in relazione alle indagini da compiere, nel caso in cui concorra un’ulteriore esigenza cautelare, confermata in sede di riesame, che rende ultronea l’indicazione di tale termine (Sez. 2, n. n. 15050 del 18/03/2025, Savio, Rv. 287896 – 01).

Quanto, poi, ai rilievi in ordine alla sussistenza di tale esigenza cautelare, il sopravvenuto decesso della p.o. non rende più ipotizzabile che “gli indagati possano continuare a manipolare quest’ultima al fine di condizionarne la relativa deposizione in vista del processo” (così il Tribunale del riesame a pag. 5). Così rendendo non più attuali non solo i *pericula* pure evocati dall’ordinanza impugnata a sostegno di tale esigenza ma anche l’interesse dei ricorrenti a confutare le ragioni spese al riguardo dal Tribunale del riesame .

3. Infondato è anche il motivo di ricorso inerente al pericolo di cui alla lett. c) dell’art. 274 cod. proc. pen. su cui si fondano in modo preponderante le esigenze cautelari (la stessa ordinanza impugnata, infatti, a pag. 7 afferma che “nessun ridimensionamento si registra



rispetto al pericolo di recidiva”).

L’ordinanza impugnata, infatti, risulta corredata dall’indicazione di plurime circostanze di fatto di carattere concludente atte a cogliere la persistenza del pericolo di reiterazione criminosa anche alla luce degli elementi di novità indicati dalla difesa privi di decisiva valenza recessiva.

Invero, dopo avere ricostruito il quadro cautelare “allarmante” che aveva determinato l’applicazione della misura di maggior rigore, in ragione di plurimi elementi dimostrativi da cui si è ricavata la presenza di una “inusitata pericolosità sociale” degli indagati, per come acclarato con efficacia di giudicato cautelare, si è motivatamente escluso che il periodo di custodia cautelare presofferto (di mesi tre) sia idoneo, proprio in ragione del negativo giudizio espresso, a far venir meno il rischio di recidiva. E tale giudizio prognostico – che si nutre di plurime circostanze di disvalore puntualmente passate in rassegna alle pagine 7-9 dell’ordinanza impugnata - non sconta vizi di legittimità in quanto orientato alla stregua dei parametri normativi della gravità del fatto e della personalità degli indagati che rendono tali *pericula* ripetibili anche in contesti di fatto ulteriori e diversi da quelli oggetto del presente procedimento. Da qui l’assenza di decisivo rilievo degli elementi di “recessione” indicati dalla difesa inerenti alla persona dell’offeso, financo il sopravvenuto decesso, peraltro per lo più continenti ad affievolire il pericolo di inquinamento probatorio.

L’ordinanza impugnata, infatti, anche mediante il richiamo a quella genetica ha ricavato dalla gravità dei comportamenti che si attribuiscono ai ricorrenti, che si indicano realizzati anche in costanza di investigazioni, l’esistenza di un rischio di recidiva che va al di là del caso oggetto di imputazione, ma si collega all’esistenza di una sorta di “modello manipolatorio a carattere ripetibile”, con la conseguenza che anche l’avvenuta sospensione dal servizio del [REDACTED] – peraltro notoriamente legata all’esecuzione della misura cautelare – non risulta continente con “l’effettiva ed attuale probabilità di *reiteratio criminis* anche in contesti di fatto ulteriori, ancorché simili”. E tale giudizio si nutre di profili di disvalore che sono pienamente e autonomamente continenti con la fattispecie di reato per cui si procede, rendendo così non decisivo che nelle more sia intervenuto l’annullamento dell’ordinanza cautelare emessa in relazione ai delitti di abuso sessuale i cui fatti sono stati pure richiamati dall’ordinanza impugnata, ma comunque non specificamente apprezzati nell’individuazione del pericolo di recidiva, come detto, focalizzato sulla reiterazione delle condotte di circonvenzione di incapace. E tanto a prescindere dalla preclusione per la Corte di legittimità di valutare in questa sede tale *novum*, sia perché trattasi di profilo previamente da sottoporre alla valutazione del giudice di merito, sia perché si tratta di una decisione rispetto alla quale non è ancora stata depositata la motivazione e non si conoscono, dunque, le ragioni dell’annullamento con rinvio.

Anche con riguardo alla tipologia di misura applicata l’ordinanza impugnata sfugge ai lamentati vizi di legittimità, conservando la sua validità argomentativa anche “depurata” dei riferimenti volti a salvaguardare la sfera giuridica dell’offeso, ormai deceduto.

Affermata, dunque, con congrua motivazione, l’esistenza di un “modello” illecito ripetibile anche in contesti differenti da quelli attinenti alla persona dell’offeso, non affatto manifestamente illogica si rivela la motivazione resa a sostegno dell’individuazione dell’obbligo di dimora quale misura adeguata e proporzionata a soddisfare le esigenze cautelari. Al riguardo, infatti, si è sottolineato come tale misura si presti a limitare la libertà di spostamento e, con essa, il raggio di azione degli indagati, così al contempo facendo monito per il compimento di ulteriori delitti. E rispetto all’esigenza di limitare la cerchia dei possibili destinatari di analoghe condotte illecite, l’obbligo di dimora si rivela maggiormente efficace



rispetto ad altre misure non custodiale, in quanto non idonee, per la loro natura, a circoscrivere la possibile diffusività spaziale di tali condotte. Con conseguente assenza di decisività del venir meno dell'argomento che la misura applicata si prestava pure a tutelare l'offeso da possibili riavvicinamenti degli indagati.

3. In conclusione, i ricorsi debbono essere rigettati. Conseguie ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

4. In relazione alle condizioni di vulnerabilità della p.o. e del titolo di reato per cui si procede va disposto, a norma dell'art 52 d.lgs 30 giugno 2003 n. 196, l'oscuramento dei dati personali e degli altri elementi identificativi.

### **P.Q.M.**

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

Così deciso, li 3 dicembre 2025.

Il Consigliere estensoreIl Presidente

Giovanni Ariolli Marco Alma

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Il Presidente

Marco Alma

